

Avvocati e commercialisti insieme solo con due modelli

Multidisciplinarietà. Le due categorie possono aggregarsi solo con la formula dello studio associato o della società tra avvocati. La Stp resta aperta ai legali solo per la partecipazione minoritaria al capitale

Angelo Busani

Un avvocato può essere socio di una società tra professionisti (Stp), ma non come socio professionista, bensì come socio di capitale: è quanto affermato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel Pronto Ordini n. 74/2024 del 29 ottobre 2024 (ribadendo analogo tesi espressa nel Pronto Ordini n. 51 del 17 maggio 2023). Da questi documenti si desume dunque che:

- in una Stp multidisciplinare avente come oggetto principale l'attività del commercialista, l'oggetto sociale può prevedere l'esercizio di qualsiasi altra professione, ma non dell'attività forense;
- l'attività forense, viceversa, può essere praticata in forma societaria solo adottando la forma della società tra avvocati (Sta), nella quale, peraltro, con una partecipazione minoritaria rispetto agli avvocati, possono esser ammessi sia soci di capitale, sia soci professionisti esercenti un'attività professionale diversa da quella dell'avvocato (e, quindi, anche i commercialisti).

Insomma, una Sta può essere monoprofessionale o multiprofessionale e, in quest'ultimo caso, qualsiasi professionista può divenirne socio; anche la Stp può essere multiprofessionale, ma gli avvocati non possono parteciparvi, neanche in minoranza,

a meno che lo facciano come soci di capitale. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'avvocato non trova limitazioni alla sua partecipazione in una Stp, quale socio di capitale, dal fatto di essere socio professionista in una Sta.

Quali società per avvocati...

È insomma oggi definitivamente assodato (si vedano, sul punto, i pareri del Consiglio nazionale forense n. 64 del 25 maggio 2016 e n. 5853 del 15 dicembre 2022) che l'unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati, per l'esercizio della loro professione, è quella della Sta: la Sta è l'unico tipo societario che gli avvocati possono usare in quanto la legge 247/2012 è la normativa speciale per l'attività forense la quale, con questa sua specialità, impedisce implicitamente agli avvocati di partecipare, come soci professionisti, a una Stp, nemmeno in minoranza (e, quindi, nonostante che la legge 183/2011 sulle Stp non disponga esplicite limitazioni in ordine alle professioni che possono essere svolte nella forma della Stp). Pertanto un avvocato che voglia essere socio di una Stp, non come professionista, bensì come socio di capitale, può parteciparvi con una quota non superiore al terzo del capitale; in sostanza, per effetto della titolarità di questa quota (e nei limiti dei diritti che da essa gli derivano) può bensì intervenire nelle assemblee, votare per eleggere le cariche sociali e partecipare alla di-

LE STRADE

La società tra avvocati

In tema di multidisciplinarietà un avvocato può utilizzare solo la Sta (società tra avvocati) per esercitare la professione in forma societaria, anche insieme a professionisti di altre categorie (senza alcun limite, né di quote, né di attività se prevista dallo Statuto)

La società tra professionisti

Possono entrarvi per esercitare la propria attività tutti i professionisti tranne gli avvocati. Questi potranno solo acquisire quote di capitale non superiori a un terzo ed esercitare i relativi diritti (voto, divisione degli utili etc.), ma non utilizzare la Stp per l'attività forense

Lo studio associato

Nessun limite per questo modello alle diverse attività professionali esercitabili. Possono quindi associarsi commercialisti, avvocati e ogni altra categoria professionale anche continuando a svolgere la propria attività

visione degli utili, ma non può esercitare la professione forense, in quanto la Stp non può avere nel suo oggetto mono o multidisciplinare l'esercizio dell'attività dell'avvocato. Un avvocato può anche esser membro dell'organo amministrativo di una Stp, ma senza avere un ruolo di amministratore esecutivo.

... e per i commercialisti

Di contro, un commercialista (ma anche un medico, un ingegnere, un biologo, eccetera) può essere socio professionista di una Sta che abbia un oggetto multidisciplinare, prevedendo cioè che la società, accanto all'attività forense (di appannaggio dei soci avvocati), svolga anche l'attività propria dei dottori commercialisti (dei medici, degli ingegneri, dei biologi, eccetera);

Nulla osta, infine, a uno studio professionale associato multidisciplinare, nel quale siano aggregati avvocati e dottori commercialisti.

Quello appena prospettato è dunque un panorama ricco di evidenti contraddizioni: un commercialista e un avvocato possono esercitare le rispettive professioni stipulando un'alleanza tra essi sia nella forma dello studio professionale associato sia nella forma della Sta, ma non possono costituire una Stp se non relegando l'avvocato al ruolo di socio di capitale e, quindi, a un ruolo che non gli consente di esercitare la sua professione.